



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 26/09/2008

=====

ADDI' 26/09/2008 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	FICHERA	Daniele	Assessore
MONTINO	Esterino	Vice Presidente	MANCINI	Claudio	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MICHELANGELI	Mario	"
COPPOTELLI	Anna Salome	"	NIER	Luigi	"
COSTA	Silvia	"	RODANO	Giulia	"
DALIA	Francesco	"	TIBALDI	Alessandra	"
DE ANGELIS	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DE CARLO	Mario	"	ZARATTI	Filiberto	"
DI STEFANO	Marco	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

\*\*\*\*\* OMISSIS


ASSENTI: MONTINO COSTA - DE ANGELIS - DI STEFANO - FICHERA  
MICHELANGELI - VALENTINI - ZARATTI

DELIBERAZIONE N. 675

Oggetto:

Comune di Casaprotta (RI). Coltivazione e ripristino ambientale di una Cava di calcare a ciclo aperto, già autorizzata, in località "Valle Forcana". - Ditta EDIL.MO.TER. S.r.l.. Autorizzazione paesistica.





675 26 SET. 2008 *lu*

**OGGETTO:** Comune di Casaprota (Ri).  
Coltivazione e ripristino ambientale di una Cava di calcare a cielo aperto,  
già autorizzata, in località "Valle Forcana". – Ditta EDIL.MO.TER. S.r.l.  
Autorizzazione paesistica.

## LA GIUNTA REGIONALE

### Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica

**VISTO** l'art. 82 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977 con il quale sono delegate alla Regione le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali;

**VISTA** la L.R. n. 13 del 16.03.1982 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente "Disposizioni urgenti per l'applicazione nella Regione Lazio della Legge 29.06.1939, n. 1497 in materia di protezione delle bellezze naturali";

**VISTA** la L.R. n. 24 del 06.07.1998 e successive modificazioni, che disciplina la Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico e con la quale sono stati approvati i Piani Territoriali Paesistici della Regione Lazio;

**VISTI** gli artt. 9 e 15 del Testo Coordinato delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.P. Ambito Territoriale n. 6, approvato con D.G.R. n. 4476 del 30 luglio 1999;

**VISTO** il Regolamento Regionale n. 1 del 06.09.2002 e s.m.i.;

**VISTO** il D.Lgs n. 42 del 22.01.2004 inerente il "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

**VISTA** la legge regionale n. 17 del 06.12.2004 concernente "Disciplina organica in materia di cave torbiere e modifiche della legge regionale 6 agosto 1999 n.14";

**VISTO** il Regolamento Regionale 14 aprile 2005 n. 5 di attuazione dell'art. 7 della legge regionale 6 dicembre 2004 n.17;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 556 del 25.07.07 di adozione del nuovo Piano Territoriale Paesistico Regionale e la successiva D.G.R. n. 1025 del 21.12.07 di modifica, integrazione e rettifica della precedente;

**VISTA** la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 22.01.2008 con la quale la Ditta EDIL.MO.TER. S.r.l. ha chiesto - ai sensi dell'art. 146 del D.L.gs. 22 gennaio 2004, n. 42 - il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica - ambientale per la coltivazione e il ripristino ambientale di una Cava di calcare a cielo aperto, in località "Valle Forcana" del Comune di Casaprota (Ri);

**ATTESO** che con il medesimo atto viene, inoltre, dichiarato che la Cava di che trattasi è legittima e che il Comune di Casaprota (Ri) ha autorizzato la prosecuzione dell'attività estrattiva in data 06.04.1993;



675 26 SET. 2008

ly

**CHE** con Determinazione n. B1974 del 16.05.2007 il Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione Tra i Popoli – Area Difesa del Suolo – ha concesso il proprio Nulla Osta ai soli fini del R.D.L. n. 3267/23 (Vincolo idrogeologico), fatti salvi diritti di terzi ed eventuali altri vincoli ostatici esistenti e nel rispetto delle norme Urbanistiche ed Ambientali, alla Società “EDIL.MO.TER. S.r.l.”, con sede in Roma Via Prenestina 944, ad eseguire i movimenti di terra per la realizzazione del progetto di coltivazione e risistemazione della cava di calcare sulla superficie integra ed ancora da coltivare ricadente sulle particelle n. 15/p-16/p e 36/p del foglio n. 2 del Catasto terreni del Comune di Casaprota in località “Valle Forcana” e per la realizzazione del progetto di compensazione sulle particelle n. 18/p e 36/p del foglio n. 2 del Catasto terreni del Comune di Casaprota in loc. “Valle Forcana”, alle seguenti prescrizioni:

- *al fine di prevenire danni di natura idrogeologica, siano previsti interventi di recupero ambientale tali da poter contrastare la conseguente perdita di stabilità del suolo secondo quanto indicato nella relazione geologica redatta dal Dr. geol. Leonardo Nolasco, in quella tecnica redatta dal perito minerario Marcello Bardini, secondo quanto indicato nella relazione naturalistico, faunistico, vegetazionale a firma del Dr. agron. Agostino Agostini e secondo quanto indicato nelle relazioni integrative sul progetto di ripristino ambientale e su quello compensativo a firma del Dr. agron. Pettini Giorgio, tali interventi non dovranno comunque essere in contrasto con le seguenti prescrizioni;*

- *il recupero e la sistemazione definitiva dovranno interessare tutta l'area di cava comprese le parti già coltivate;*

- *il materiale vegetale asportato venga smaltito o comunque messo in condizione di non creare pericolo per l'insorgere di incendi boschivi;*

- *venga garantito l'attecchimento della copertura vegetale nel substrato terroso durante e al termine del recupero ambientale;*

- *a garanzia dell'avvio e del completamento del rimboschimento e sistemazione dell'area utilizzata, del rimboschimento del vecchio piazzale preesistente di servizio e del rimboschimento compensativo, dovrà essere presentata (come di seguito meglio specificato) una polizza fidejussoria, di importo proporzionato a favore del Comune di CASAPROTA;*

- *i lavori di recupero procedano contestualmente ai lavori di coltivazione della cava, per maggior sicurezza l'attività estrattiva sia condotta per fasi, procedendo dall'alto verso il basso per fette orizzontali discendenti, in modo da procedere parallelamente alla sistemazione dell'area precedentemente sfruttata, non dovranno pertanto essere impegnati nelle lavorazioni di cava più di tre gradoni alla volta. Il gradone successivo, inferiore, potrà essere iniziato nella scoperta, solo dopo che le pedate ed il gradone più alto in quota siano stati definitivamente recuperati anche con la stesura dello strato di terreno vegetale di riporto di almeno 0.50m. sui ripiani dei gradoni e la messa a dimora di cotiche erbacee ed essenze arbustive tipiche della zona, confacenti con il clima e l'esposizione;*



675 26 SET. 2008 ly

- il risanamento della superficie interessata ai lavori sia realizzato per gradi mediante l'attuazione di accorgimenti tecnici sistematori di bioingegneria, al fine di prevenire fenomeni erosivi, lineari ed areali, successivi allo scavo, e di salvaguardare, per quanto possibile, l'ambiente nella sua integrità e completezza;
- la rivegetazione, che deve avvenire in modo da consentire anche in futuro una utilizzazione economica e sociale dell'area, sia quanto più possibile, rapida e sottoposta a frequenti cure colturali;
- i lavori di coltivazione e recupero ambientale siano preceduti da dettagliate indagini geognostiche, geostratigrafiche e geotecniche, tese ad accertare la reale situazione litostratigrafica del terreno interessato dai lavori;
- il materiale di prima scoperta e ricco di humus, che costituisce lo strato superficiale del terreno, sia opportunamente conservato in cumuli non troppo elevati al fine di scongiurarne la perdita delle caratteristiche pedologiche che lo contraddistinguono e perché sia utilmente reimpiegato per i lavori di recupero ambientale dell'area;
- il materiale di risulta non utilizzato e comunque non asportato dalla cava sia sistemato sul piano di cava senza determinare buche o avvallamenti;
- per la stabilità dei fronti di scavo in fase di coltivazione e abbandono è necessario, in occasioni di singolarità strutturali (dislocazioni tettoniche - mutazioni geostrutturali ecc...) procedere ad una verifica puntuale;
- durante la coltivazione siano adottati tutti quegli accorgimenti necessari ad evitare possibili frane o cedimenti del terreno realizzando una idonea regimazione delle acque meteoriche evitando fenomeni di erosione, scolo improprio o ristagno;
- dovrà essere garantita l'assoluta protezione dal rischio di inquinamento delle acque sotterranee e qualora durante l'esecuzione dei lavori dovessero comparire falde acquifere, i lavori dovranno essere interrotti e dovrà essere autorizzata una nuova quota di coltivazione;
- durante la fase di coltivazione, la profondità di estrazione nel sottosuolo rimanga subordinata alla possibilità di effettuare una razionale sistemazione, ma non dovranno comunque avvenire scavi in profondità al di sotto di quanto riportato negli elaborati progettuali;
- l'area concessa per la cava sia delimitata con termini lapidei costruiti a regola d'arte e numerati progressivamente e disposti lungo i vertici dei confini dell'area a disposizione;
- la zona prevista dall'ampliamento e dal recupero ambientale dovrà essere idoneamente recintata e la recinzione mantenuta in perfetta efficienza;
- qualora durante l'esecuzione dei lavori od in seguito, si dovessero ravvisare pericoli di carattere idrogeologico, la SOCIETA' "EDIL.MO.TER S.r.l." si dovrà impegnare a realizzare tutte le eventuali opere necessarie al riassetto del suolo;
- ogni anno venga eseguito un sopralluogo congiunto con tutti gli Enti competenti in materia al fine di verificare il rispetto del progetto di coltivazione e recupero ambientale del sito;
- venga garantita nel futuro l'ordinaria manutenzione delle opere di cui trattasi;



675 26 SET. 2008

lu

- i lavori di coltivazione e recupero ambientale siano realizzati nel più assoluto rispetto delle leggi vigenti che tutelano il territorio (norme urbanistiche ed edilizie), l'ambiente naturale ed antropico (inquinamento dell'aria, dell'acqua ed acustico), nonché delle norme dispositive e procedurali previste dalla L.R. del 6.12.2004 n. 17 e dal Regolamento di attuazione n. 5 del 14.04.2005;

le prescrizioni che seguono sono quelle così come previste per il progetto di ripristino ambientale nel parere dell'Area Conservazione Foreste di cui alla nota n. 38394 del 05/03/2007 :

1) la scarpata unica prevista nel progetto di recupero, che prevede: sia un rilascio di un versante inclinato di 30° sull'orizzontale, sia una ricostituzione dello strato di coltivazione mediante il riporto di terreno autoctono per una altezza di 30cm., con una piantumazione di alberi ed arbusti previsti dalla relazione di recupero ambientale; andrà prevista, anche in considerazione della pendenza progettuale, un'adeguata opera di contenimento per il terreno di riporto previsto;

2) nelle opere di messa in sicurezza della cava, si devono prevedere opere idrauliche di contenimento, sia a monte che a valle dell'area di scavo, in modo da regimentare il deflusso delle acque, evitando così la perdita di terreno per dilavamento, così da favorire sia il rapido attecchimento delle essenze vegetanti, sia la perdita di terreno per corrivazione;

3) la scelta delle essenze deve ricadere obbligatoriamente sia su quelle erbacee, arbustive e arboree autoctone ;

4) si prescrive altresì, di eliminare dalla lista di ecotipi da inserire nel rimboschimento (tab. n. 6 ) il Pinus nigra, utilizzato nel 10%;

5) di incrementare: del 5% la specie Fraxinus ornus e del 5% il Quercus Ilex;

6) in relazione all'art. 40 della L.R. 39/02 e del conseguente regolamento di attuazione , laddove si elimini l'area boschiva oggetto dell'intervento, si dovrà provvedere:

- al rimboschimento e sistemazione dell'area utilizzata;

- al rimboschimento del vecchio piazzale preesistente di servizio alla prima lavorazione dei massi calcarei;

- al rimboschimento compensativo di superficie uguale all'area boschiva che andrà ad eliminarsi, da scegliere in area adeguata del territorio comunale di competenza;

**La Società, dovrà inoltre acquisire tutti i pareri relativi a: Vincolo Paesaggistico, Vincolo P.T.P.(Piano Territoriale Paesistico), Archeologico, Autorità di Bacino, Vincolo Idrogeologico, ecc., nonché tutti gli altri previsti dalle norme vigenti;**

**Per il progetto di rimboschimento compensativo, così come previsto nell'elaborato datato febbraio 2007 e a firma del Dr. agronomo Pettini Giorgio, dovranno essere previste le seguenti prescrizioni vegetazionali di cui alla nota d'ufficio del 02/05/2007:**

a) piantumazioni di alberi con zolla provvisti di palo tutore;

b) pacciamatura per almeno 1.600 unità arboree;

c) il sesto d'impianto deve essere 8 x 8;

d) dovranno essere previsti (come da regolamento forestale) almeno 5 anni di interventi colturali;



675 26 SET. 2008 *ly*

**CONSIDERATO** che gli atti e gli elaborati grafici relativi alle opere di che trattasi sono stati esaminati ai sensi e gli effetti di cui all'art. 146, comma 2 del predetto D.Lgs n. 42 del 22.01.2004, dal Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Territorio e Urbanistica;

**RILEVATO** che dall'esame istruttorio si è potuto constatare che gli elaborati visionati, tra i quali lo Studio di Inserimento Paesaggistico (S.I.P.), documentano in maniera esauriente la compatibilità delle trasformazioni proposte, in rapporto ai caratteri dei beni e dei luoghi, sotto il profilo idrogeologico, morfologico, vegetazionale ed alle finalità di tutela ambientale e paesistica;

**VISTA** la relazione del 29.07.2008 con la quale la Direzione Regionale Territorio e Urbanistica – Area 2B4 – ha espresso parere favorevole, con le condizioni nella stessa riportate, in merito al progetto relativo ai lavori di coltivazione e ripristino ambientale della cava di calcare in Casaprota salvo diritti di terzi, ed unicamente per gli aspetti paesaggistico-ambientali di competenza disciplinati, per le attività estrattive in zone vincolate, dall'art. 17 della L.R. n. 24/98 e sue successive modifiche e integrazioni e dall'art. 50 delle norme del nuovo PTPR;

**RITENUTO** di condividere e fare propria la predetta relazione tecnica dell'Area 2B.4 della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, che si allega alla presente delibera (Allegato A) di cui costituisce parte integrante;

**RITENUTO**, altresì, che il presente provvedimento non è soggetto a concertazione con le parti sociali;

**all'unanimità**

### DELIBERA

di autorizzare sotto il profilo della tutela paesaggistica, ai sensi dell'art. 17 comma 2 L.R. n. 24/1998, il progetto relativo ai lavori di coltivazione e ripristino ambientale della cava di calcare in località "Valle Forcana" nel comune di Casaprota (Ri), richiesto dalla Società "EDIL.MO.TER. S.r.l.", per i motivi e con le condizioni riportati nella relazione del 29.07.2008 dell'Area 2B4 della Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica, che forma parte integrante della presente delibera cui è allegata sotto la lettera A ed in conformità alle prescrizioni di cui al parere in premessa riportato.

Il progetto è vistato dal Dirigente dell'Area 2B4 della Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica nei seguenti elaborati:

- All. 1 – Dichiarazione sostitutiva atto notorietà relativa alla precedente autorizzazione dell'attività estrattiva;
- All. 2 – Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (PRG e vincoli);
- All. 3 – N.O. vincolo idrogeologico: Det. Reg.le B1974 del 16/05/07;



675 26 SET. 2008 *ly*

- All. 4 – Nota sull'ampliamento della polizza fidejussoria (del 13/09/07 prot. 12/07) richiesta dal Corpo Forestale dello Stato (prot. 10550 del 06/09/07);
- All. 5 – Elaborato grafico;
- All. 6 – Relazione illustrativa (Testo);
- All. 7 – Documentazione fotografica;
- All. 8 – Studio di inserimento paesistico;
- All. 9 – Studio di inserimento paesistico (nuova simulazione grafica di progetto);
- All. 10 – Relazione paesaggistica.

La presente delibera sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.




Allegato A

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO  
IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI

26 SET. 2008





**REGIONE LAZIO**

ALLEG. alla DELIB. N. 675/08  
DEL 26 SET. 2008

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

Area 04

Urbanistica e Beni Paesaggistici Nord (Prov. VT - RI e Ambito Lacuale Nord)

ALLEGATO A

Arch. **Benedetto Carini**

**COLTIVAZIONE E RIPRISTINO AMBIANTALE DI UNA CAVA A CIELO APERTO  
DI CALCARE GIA' AUTORIZZATA IN LOCALITA' "VALLE FORCANA"  
COMUNE DI CASAPROTA (RI) - DITTA EDIL.MO.TER. S.r.L.**

**RELAZIONE ISTRUTTORIA (RI)**

Del 29.07.2008



**IL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO - DIREZIONE REGIONALE  
TERRITORIO E URBANISTICA**

VISTO l'art. 82 del D.P.R. n. 616 del 24/07/1977 con il quale sono delegate alla Regione le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n.42 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio", con il quale è stata organicamente riordinata la normativa per la tutela dei beni culturali e del paesaggio;

VISTA la Legge regionale n. 13 del 16/03/1982 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente "Disposizioni urgenti per l'applicazione nella Regione Lazio della Legge 29/06/1939, n. 1497 in materia di protezione delle bellezze naturali";

VISTO l'art. 158 - "Disposizioni regionali di attuazione", del predetto Codice, secondo cui: "(...) Fino all'emanazione di apposite disposizioni regionali di attuazione del presente codice restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 (...);

VISTO l'art. 159 - "Procedimento in via transitoria", del medesimo Codice, che, conferma le procedure autorizzative tuttora in vigore, fino all'approvazione dei piani paesistici e al conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici;

VISTO l'art. 17 della L.R. 6 luglio 1998, n. 24 (attività estrattive);

VISTO il regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1;

VISTA la Legge Regionale n. 24 del 06/07/1998 e successive modificazioni, che disciplinano la Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico con la quale sono stati approvati i Piani Territoriali Paesistici della Regione Lazio (PTP);

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 4476 del 30/07/1999 con la quale è stato approvato il Testo Coordinato delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.P. Ambito Territoriale n. 6;

VISTA la Delibera di G.R. n°556 del 25/07/07 di adozione del nuovo Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) e le Delibera di G.R. n°1025 del 21/12/07 di modifica, integrazione e rettifica della precedente;

*Carini*



# REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

Area 04

Urbanistica e Beni Paesaggistici Nord (Prov. VT - RI e Ambito Lacuale Nord)

VISTE le modifiche apportate al PTP vigente con Delibera C.R. n° 41 del 31/07/07;

VISTA l'istanza, corredata della documentazione di rito e del relativo progetto, presentata al Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica, da Cesare Bianchi, in qualità di Amministratore delegato della EDIL.MO.TER. srl, con sede in Roma, Via Protestina 944, proprietaria del terreno oggetto della richiesta protocollata in data 23/01/08, n° 11979 intesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione la coltivazione ed il ripristino ambientale di una cava di calcare ricadente nelle particelle n° 15/p – 16/p del Foglio n°2 e la realizzazione di un progetto di compensazione sulle particelle n°18/p e 36/p dello stesso Foglio 2;

VISTA la nota di questa Direzione prot. 11979/08 del 09/07/08;

VISTA la nota del Comune di Casaprota prot. 1960 del 14/07/08;

VISTA la nota prot. 114591 del 25/07/08 della Direzione Regionale Attività Produttive;


PREMESSO che:


dall'esame del progetto presentato di coltivazione e ripristino ambientale di una cava a cielo aperto di calcare già autorizzata in loc. "Valle Forcana" di Casaprota (RI), risulta che:

- a) l'area interessata da "coltivazione a ripristino ambientale" autorizzata risulta in parte boscata nella Tav: E/1 del Testo Coordinato delle NTA del PTP Ambito Territoriale n°6 (Art. 9 delle Norme); in gran parte è bianca – non vincolata nella "Tavola B" del Nuovo PTPR (Vincoli Beni Paesaggistici);
- b) L'area denominata nel progetto con la terminologia "Bosco di compensazione" in cui è previsto un intervento di compensazione ambientale, risulta anch'essa boscata e classificata come zona di "Paesaggio naturale di continuità nella tavola" "Sistemi ed ambiti del paesaggio" del nuovo PTP;
- c) Per l'intervento in questione si applica altresì quanto previsto dall'art. 50 (attività estrattive) del nuovo PTPR.

VISTI gli elaborati tecnici e i documenti presentati:

- All. 1 – Dichiarazione sostitutiva atto notorietà relativa alla precedente autorizzazione dell'attività estrattiva;
- All. 2 – Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (PRG e vincoli);
- All. 3 – N.O. vincolo idrogeologico: Det. Reg.le B1974 del 16/05/07;
- All. 4 – Nota sull'ampliamento della polizza fidejussoria (del 13/09/07 prot. 12/07) richiesta dal Corpo Forestale dello Stato (prot. 10550 del 06/09/07);
- All. 5 – Elaborato progettuale;
- All. 6 – Relazione illustrativa;
- All. 7 – Documentazione fotografica;
- All. 8 – Studio di inserimento paesistico (S.I.P.);
- All. 9 – Studio di inserimento paesistico (nuova simulazione grafica di progetto);
- All. 10 – Relazione paesaggistica;





# REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

Area 04

Urbanistica e Beni Paesaggistici Nord (Prov. VT - RI e Ambito Lacuale Nord)

- All. 11 – Nota Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica prot. 11979/08 del 09/07/08;
- All. 12 – Nota del Comune di Casaprota prot. 1960 del 14/07/08;
- All. 13 – Nota della Direzione Regionale Attività Produttive prot. 114591 del 25/07/08;

CONSIDERATO che gli atti e gli elaborati relativi alle opere in trattazione, sono stati esaminati ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n°42/90 dal Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica;

CONSIDERATO che trattandosi di lavori in perimetro di cava già autorizzato (e non di ampliamento) non è necessario il certificato di materiale raro; così come comunicato dalla Direzione Regionale Attività Produttive con nota 114591 del 25/07/08 che così riporta "...Si ritiene pertanto che l'autorizzazione Comunale rilasciata nel '93 per la durata di anni venti, sia tuttora valida e la EDIL.MOTER s.r.l. potrà riprendere l'attività di scavo nelle aree di progetto, per complessivi Ha. 5.70,00, soltanto dopo l'acquisizione della autorizzazione paesistica."

RILEVATO che, trattandosi di "coltivazione e ripristino ambientale" all'interno di un'area – cava già autorizzata (dich. Sost. Atto notorietà del 22/01/08);

Dall'esame istruttorio, è emerso che gli elaborati progettuali visionati, tra cui lo Studio di Inserimento Paesaggistico (S.I.P.), documentano in maniera esauriente la compatibilità delle trasformazioni proposte in rapporto ai caratteri dei beni e dei luoghi, sotto il profilo idrogeologico, morfologico, vegetazionale ed alle finalità di tutela ambientale e paesistica;


VISTE le opere di "compensazione" prescritte dal Corpo Forestale dello Stato e la Determinazione Regionale B1974 del 16/05/07 in merito al vincolo idrogeologico;

Le opere risultano compatibili con il contesto paesaggistico protetto con quanto indicato nell' art. 9 del Testo Coordinato delle N.T.A. del P.T.P., Ambito n. 6, nonché con la norma dell'art. 17 (attività estrattive) della L.R. 6 luglio 1998, n. 24, nonché con le previsioni del nuovo PTPR, in quanto finalizzate al perseguimento di un interesse economico di carattere pubblico derivante dal recupero dell'area mediante tecniche e modalità tali da garantire una buona integrazione con il contesto naturale esistente;

In base a quanto sopra esposto, la **Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica – Dipartimento Territorio** – con la presente relazione istruttoria esprime parere favorevole nei riguardi del progetto relativo ai lavori di coltivazione e ripristino ambientale della cava di calcare in Casaprota salvo diritti di terzi, ed unicamente per gli aspetti paesaggistico-ambientali di competenza disciplinati, per le attività estrattive in zone vincolate, dall'art. 17 della L.R. n. 24/98 e sue successive modifiche e integrazioni e dall'art. 50 delle norme del nuovo PTPR;

ESPRIME PARERE TECNICO ISTRUTTORIO FAVOREVOLE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:

*Primo*



# REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

*Direzione Regionale Territorio e Urbanistica*

Area 04

Urbanistica e Beni Paesaggistici Nord (Prov. VT - RI e Ambito Lacuale Nord)

- Prima dell'inizio dei lavori inerenti al presente progetto, il Comune accerti che non vi siano illegittimità pregresse;
- Contestualmente all'esecuzione dei lavori di recupero ambientale, dovranno essere eliminati tutti i detrattori ambientali rappresentati dalle strutture e gli impianti utilizzati per l'attività estrattiva, che andranno in disuso, se presenti in loco;
- E' fatto obbligo di realizzare le opere di compensazione ambientale, con particolare riguardo alla piantumazione delle scarpate con essenze arboree tipiche dei luoghi;
- Non vi siano motivazioni ostantive del Corpo Forestale dello Stato;
- Siano utilizzate tutte le opere di sostegno ed idrauliche necessarie a garantire la stabilità del suolo ed il buon regime delle acque superficiali;
- Eventuali riempimenti vengano realizzati con materiali consentiti dalla legge. Non venga ampliato il perimetro di cava precedentemente autorizzato.

Il presente parere è riferito ai soli aspetti ambientali e paesaggistici, restando ferme le competenze degli altri Enti ed uffici per singole discipline coinvolti nel procedimento per gli accertamenti di legittimità di natura tecnica e paesaggistica.

L'Istruttore  
(Arch. Giuseppe Riva)

Il Direttore  
(Arch. Daniele Iacovone)

Il Dirigente  
(Arch. Demetrio Carini)

